

Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori consiglieri comunali:

Premesso che:

- in data 15.06.2013 il Comune di Pordenone, Settore V[^] Vigilanza e Sicurezza, ha emesso n. 3 ordinanze-ingiunzione, ciascuna pari ad euro 7.746,00, nei confronti di Claro Italia s.r.l., per aver posto in commercio Dispositivi di Protezione Individuale – nel caso di specie n. 3 occhiali da sole – “*non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II del decreto stesso*”, così in violazione dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475. Un tanto a seguito dei verbali di accertamento nn. 28/12, n. 29/12 e 30/12 del 2.05.2012 elevati alla sopra menzionata ditta dalla Camera di Commercio di Treviso, territorialmente competente in relazione al punto vendita in Conegliano presso il quale sono stati svolti gli accertamenti;
- Claro Italia s.r.l. ha impugnato dette ordinanze avanti al Giudice di Pace di Pordenone, promuovendo giudizio di opposizione nel quale il Comune di Pordenone si è costituito per sostenere la legittimità degli atti contestati;
- con sentenza n. 250/14 del 24.06.2014, il Giudice di Pace ha respinto l'impugnazione proposta da Claro Italia s.r.l. avverso le n. 3 ordinanze-ingiunzione e confermato la legittimità delle medesime, compensando integralmente le spese di lite;
- Claro Italia s.r.l. ha dunque interposto appello avverso la menzionata sentenza avanti il Tribunale di Pordenone, il quale con sentenza n. 793/2015 del 6.11.2015 ha riformato integralmente la sentenza di primo grado e revocato le n. 3 ordinanze-ingiunzione emesse dal Comune di Pordenone nei confronti della ditta Claro Italia s.r.l., condannando il Comune di Pordenone a rifondere a controparte le spese di lite relative sia al primo che al secondo grado di giudizio, oltre a rimborsi forfettari e spese generiche 15% c.p.a. (come per legge) per complessivi € 6.142,31;
- controparte ha chiesto al Comune la corresponsione delle citate spese di lite.

Dato atto dell’esecutività della sentenza, l’Ente deve pertanto provvedere al pagamento, al fine di non incorrere in ulteriore aggravio, senza che un tanto costituisca acquiescenza alcuna rispetto alla decisione del Tribunale di Pordenone, riservandosi ogni valutazione per una eventuale impugnazione;

Visto l’art. 194, comma 1, lettera a) del T.U. D.lgs. 267/2000;

Precisato che le spese di lite sono quantificate così come di seguito indicato:

Giudizio di I° grado: sentenza del Giudice di Pace di Pordenone n. 250/14, depositata il 29.07.14, con spese liquidate dalla sentenza d'appello n. 793/15, depositata il 09.11.15:

compenso liquidato	€. 1.400,00
rimborso forfetario spese generali 15%	€. 210,00
Totale	€. 1.610,00
C.P.A. 4%	€. 64,40
I.V.A. 22%	€.
Totale	€. 1.674,40
Spese esenti	€. 233,00
Complessivamente	<u>€.1.907,40</u>

Giudizio di II° grado: sentenza del Tribunale di Pordenone n. 793/15, depositata il 09.11.15:

compenso liquidato	€. 3.215,00
rimborso forfetario spese generali 15%	€. 482,25
Totale	€. 3.697,25
C.P.A. 4%	€. 147,89
I.V.A. 22%	€.
Totale	€. 3.845,14
Spese esenti	€. 389,77
Complessivamente	<u>€. 4.234,91</u>

Ritenuto di provvedere, a mente della sopra citata disposizione di legge, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sopra citata sentenza del Tribunale di Pordenone n. 793/2015 del 9.11.2015, che condanna il Comune di Pordenone a rifondere a Claro Italia s.r.l. le spese di lite di 1° e 2° grado, così come più sopra precisato, per complessivi € 6.142,31;

Precisato:

- che la somma complessiva di € 6.142,31 è disponibile al Cap. 03011901 “Rimborsi diversi”;
- che il Comune non intende prestare acquiescenza alla sentenza in argomento e si riserva pertanto ogni valutazione ai fini di una eventuale impugnazione e che la liquidazione delle somme dovute verrà corrisposta con riserva di successiva ripetizione delle somme indebitamente percepite in dipendenza della sentenza eventualmente riformata in sede di impugnazione;

Dato atto, che l’argomento è stato illustrato alla Commissione Consiliare 1^ “*Bilancio e Programmazione, Circoscrizioni e Sicurezza*”;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO

udito quanto sopra esposto

Ritenuto di accogliere quanto sopra esposto;

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, al fine di consentire il tempestivo avvio di tutti i successivi provvedimenti di competenza del dirigente;

Con voti

DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio configuratosi per effetto della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 793/2015;
3. di precisare che la somma complessiva da impegnare ai fini del successivo pagamento ammonta ad **€ 6.142,31**;
4. di precisare che la somma trova copertura nel Bilancio del Comune al Cap. 03011901 "Rimborsi diversi";
5. di precisare che il Comune di Pordenone non intende prestare acquiescenza alla sentenza in argomento e si riserva pertanto ogni valutazione per una eventuale impugnazione;
6. di demandare al dirigente competente l'adozione dei successivi provvedimenti di liquidazione delle somme dovute;
7. di precisare che la liquidazione delle somme dovute verrà corrisposta con riserva di successiva ripetizione delle somme indebitamente percepite in dipendenza della sentenza eventualmente riformata in sede di impugnazione;
8. di trasmettere il presente atto alla sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi della vigente normativa.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ARRIGO BURANEL

CODICE FISCALE: BRNRRG51P25H823F

DATA FIRMA: 04/03/2016 09:25:43

IMPRONTA: 87AE5278EF8EAF4FF51DB4C277034CAC9CC03C613929B35311D0DC1B17273A2
C9CC03C613929B35311D0DC1B17273A2EF949DFE90977BF8FD5C96A88F8E0033
EF949DFE90977BF8FD5C96A88F8E0033E4A3F562686BFBFA1B7CF9F94A9FB0E4
E4A3F562686BFBFA1B7CF9F94A9FB0E4B60A37F5292DE8204ABF9E1F0DD2F319

NOME: MICHELE BORTOLUSSI

CODICE FISCALE: BRTMHL67T04I403K

DATA FIRMA: 11/03/2016 11:12:17

IMPRONTA: 44DD81C4CD3AC5D7302D02D621CFCFA6F1F34DFA51BAC5531BD09A03DA92C456
F1F34DFA51BAC5531BD09A03DA92C456BC165BB036A2EE5B2E1400EF2901C11D
BC165BB036A2EE5B2E1400EF2901C11D5E676641841E8084E4B83D9E267D6AF0
5E676641841E8084E4B83D9E267D6AF0A23040FE9FBB151B9D9941601F8CCAAE

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 23/03/2016 11:06:09

IMPRONTA: 8085359A5CD5402C7A576D74FF87EA39D434968F57BE70566E1399430265091F
D434968F57BE70566E1399430265091F5A34D181D4A3880821379AE0B0B72CD8
5A34D181D4A3880821379AE0B0B72CD8B75BBC7F4CCB675B8423AD58C43D5A2C
B75BBC7F4CCB675B8423AD58C43D5A2C22A61AB0C32A46A50AEB0EAA1E1C1089